


LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE

R. Gen. 25/2012 V.G.

Composta da:



Tribunale di Mantova in data 06/10/2011 promosso da

Familie de District Grand Grand Grand rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rando Rand

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Con ricorso ex art 739 cod. proc. civ. Fall Mark e Dans Grand Cons.; genitori della minore Fall Dans Dans Grand Amark, nata a Para il minore rimpugnava il decreto del Tribunale di Mantova reso in data 6.10.2011 con cui veniva rettificato l'atto di nascita della medesima ed attribuito alla stessa il nome Dans Grand Amark.

I ricorrenti deducono falsa applicazione dell'art.34 DPR 396/2000 ed erronea motivazione del decreto in quanto detta norma non proibisce l'apposizione di un nome che "Italia non identifichi in modo corretto la sessualità, attribuendo un nome maschile a persona di sesso femminile", disposizione contenuta nell'art.35; l'erroneo richiamo all'etimologia greca del nome Amark che

indicando "virilità" non potrebbe che attribuirsi a soggetti di sesso maschile, dal momento che anche il termine femminile, alla francese, attribuito alla bambina avrebbe la stessa derivazione etimologica.

Inoître sostengono che l'uso dell'onomastico A non solo all'estero, ma anche in Italia è piuttosto frequente con attribuzione al sesso femminile e sottolineano il trauma che potrebbe essere causato alla minore attraverso il cambiamento del nome, segno distintivo della sua persona ormai da quasi sei anni; che occorre tenere conto che la bambina vive in territorio francese, per cui anche se è cittadina italiana, deve essere considerata l'incidenza sociale del cambiamento; che erroneamente il tribunale ha riconosciuto valore vincolante alla circolare del Ministero degli Interni n.27 dell'1.6.2007, in quanto le circolari sono dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione in cui sono emesse; che il decreto viola l'art 8 CEDU (Roma 1950) in quanto l'arbitraria decisione sull'uso del nome ha invaso la sfera privata della minore ed altresì viola gli artt.12-17 del Trattato CE sulla primautè comunitaria in materia di assegnazione del cognome, per cui il diniego del doppio cognome (materno e paterno) si tradurrebbe in una forma di discriminazione effettuata sulla base della nazionalità

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur non ravvisandosi il vizio dedotto per l'erroneo richiamo all'art.34 del citato decreto presidenziale, trattandosi di mero errore materiale, si condividono tutti gli altri argomenti richiamati, sia in ordine all'irrilevanza della radice etimologica del nome, sia all'uso dell'onomastico anche da parte di soggetti di sesso femminile, ormai con una certa frequenza in Italia in cui vivono molte persone straniere, sia in ordine all'uso di entrambi i cognomi dei genitori da ritenersi legittimo quando esso sia consentito nel luogo in cui il cittadino italiano vive.

I ricorrenti hanno sottolineato con ampiezza di argomenti il valore identificativo del nome, la sua tutela, la sfera privata dello stesso che non può essere violata se non nei casi in cui si possa contribuire alla confusione dei rapporti sociali e pubblici.

Parimenti hanno richiamato il dubbio di legittimità costituzionale espresso dalla Corte di Cassazione con riferimento all'automatica attribuzione al figlio in tante circostanze del solo cognome paterno, sistema applicativo del cognome che integra una forma di discriminazione di genere, la cui legittimità è esclusa dalla convenzione di New York del 18 dicembre 1979 cui lo stato italiano ha aderito.

Infine hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo che ha ribadito come costituisce discriminazione in base alla nazionalità e come tale violazione del diritto comunitario sulla base del combinato disposto degli artt.12 e 17 del trattato CE il rifiuto da parte

dell'autorità amministrativa di uno stato membro della domanda di cambiamento del cognome per i figli minorenni residenti in tale stato ed in possesso della doppia dittadinanza dello stesso Stato e di un atro Stato membro allorché la domanda è volta a far si che detti figli possano portare i cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione de secondo stato membro Corte di Giustizia CE 2 ottobre 2003, n.C-148/02).

Dunque il cittadino italiano è cittadino dell'Unione e nel campo di applicazione del trattato è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Sebbene nello stato attuale del diritto comunitario le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi nell'esercizio della loro competenza debbono tuttavia rispettare il diritto comunitario ed in particolare le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta ad ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri.

La cittadinanza dell'unione non ha lo scopo di ampliare la sfera di applicazione a situazioni nazionali che non abbiano collegamento con il diritto comunitario, ma nel caso di specie il fatto che la bambina viva in altro paese comunitario in cui è stata registrata con il doppio cognome crea certamente un collegamento.

L'uso del solo cognome paterno in Italia, paese in cui la bambina potrebbe venire a trovarsi, comporterebbe una situazione di confusione e parimenti il cambiamento del cognome da doppio in

f

semplice creerebbe una situazione non chiara e potrebbe influire sulla persona che seppure piccola di età comincia già ad avere rapporti sociali nella scuola e nella rete amicale.

L'uso del doppio cognome per altro in Italia è previsto per i figli naturali quando è la madre a riconosce il figlio per prima, per cui esso non è del tutto al di fuori del regime normativo.italiano.

Per altro l'evoluzione della concezione che individua nel cognome un elemento di identità personale ha trovato espressione nella sentenza della Corte Costituzionale del 3 febbraio 1994, n.13 con la quale è stata sanzionata l'illegittimità costituzionale dell'art.165 del r.d. 1939, n.lº1238 nella parte in cui "non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile intervenuta per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto a cui si riferisce comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice di mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia da ritenere acquisito come autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Questa possibilità è stata espressamente prevista dall'art.95 o.s.c. 3° comma d.P.R. 3 novembre 2000 n.396.

Pertanto in considerazione di tutte le suesposte ragioni si ricava dal sistema che nel rispetto delle norme comunitarie, dei diritti inviolabili della persona e delle convenzioni internazionali che impongono di non commettere discriminazioni di genere e di nazionalità, possa essere mantenuto alla minore in oggetto l'onomastico ed il cognome originariamente a lei attribuito dai genitori.

P.Q.M.

In riforma del decreto impugnato dispone che alla minore di cui in epigrafe nata a Para il venga mantenuto l'originario nome Fara Describatione del in tal senso ribadisce la correttezza dell'atto di nascita della medesima n.7 parte II Serie B anno 2007 del Comune di Castiglione delle Stiviere.

Brescia 16.3.2012

LA PRESIDENTE ESTENSORE

